



Publicato all'albo camerale
dal 28/12/2016 al 3/01/2017

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 16 dicembre 2016

DETERMINAZIONE N.118/SG: CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE A.CALINI PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO.

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001;

vista la scelta della Camera di Commercio di rendersi parte attiva nella promozione dell'alternanza scuola/lavoro impegnandosi ad accogliere presso la propria struttura studenti delle scuole superiori, su proposta del soggetto promotore, mediante apposita convenzione;

ritenuto di procedere, a seguito dei contatti intercorsi con il Liceo scientifico statale A. Calini, ad accogliere studenti per lo svolgimento di un percorso in alternanza scuola/lavoro;

richiamato il D.Lgs. n. 77/2005 che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, che costituisce una modalità per assicurare agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

richiamato il decreto ministeriale 25.3.1998 n.142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della Legge n. 196/97 in materia di tirocinio di formazione e orientamento;

vista, inoltre, la direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'1.8.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 21.10.2005, che formula direttive operative per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento;

ricordato che la Giunta della Regione Lombardia con il D.G.R. 825 del 25/10/2013 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro,

finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, per cui le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione e di un progetto formativo;

considerato che questa Camera di Commercio ha, in passato, attivato positivamente analoghe iniziative volte a promuovere la formazione e l'occupazione;

vista la convenzione predisposta su proposta del soggetto promotore e considerato che il progetto formativo verrà definito successivamente alla sottoscrizione della convenzione, in accordo con l'Istituto scolastico;

preso atto che il soggetto promotore, come previsto dalla normativa sopra richiamata, si fa carico dell'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

- a) di approvare la convenzione con il Liceo scientifico statale A. Calini , relativa allo svolgimento di percorsi in alternanza scuola lavoro, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- b) di ospitare dal 7 giugno 2017 quattro studenti presso questa Camera di Commercio, per lo svolgimento di percorsi in alternanza scuola/lavoro, secondo la sopra richiamata convenzione;
- c) di definire nel progetto formativo il nominativo del tutor da affiancare agli studenti durante il periodo di alternanza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

CONVENZIONE DI TIROCINIO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Liceo Scientifico Statale A.Calini con sede in Brescia via Monte Suello 2, codice fiscale 80049670179 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Marco Tarolli nato a Bedizzole BS il 01/02/1970, codice fiscale TRLMRC70B01A729K;

E

(nome dell'azienda/associazione/ente) - con sede legale in, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato, dal Sig. in qualità di, nato ail, codice fiscale

Premesso che:

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini", ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

(nome dell'azienda/associazione/ente ospitante), qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di **Liceo Scientifico Statale A. Calini**, di seguito indicato anche come il "soggetto promotore".

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 2

PROGETTO FORMATIVO

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso di studio e con riferimento alla dimensione dell'orientamento.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

Art. 3

FUNZIONI DI TUTORAGGIO

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";

Il tutor interno svolge funzioni di:

- informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- redazione del report finale.

Il tutor esterno svolge funzioni di:

- informazione in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;

I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del Piano formativo personalizzato;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

–

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 5

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011 a carico del soggetto promotore;

"Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto promotore;

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante.

Art. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata **fino al** _____ e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.

E' in ogni caso riconosciuta a ciascuna delle parti firmatarie di recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, per uno o più dei seguenti motivi:

in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato;

in caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo personalizzato; qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante e dovrà contenere la data di decorrenza del recesso.

Luogo e Data.....

Liceo Scientifico A. Calini di Brescia

Il Dirigente Scolastico

Il Legale Rappresentante del Soggetto

Ospitante

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)